



CONSIGLIO EUROPEO

**Bruxelles, 8 febbraio 2013
(OR. en)**

EUCO 37/13

**CO EUR 5
CONCL 3**

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

Oggetto: **CONSIGLIO EUROPEO
7-8 FEBBRAIO 2013**

**CONCLUSIONI
(QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE)**

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio europeo (7-8 febbraio 2013) per quanto riguarda il punto relativo al quadro finanziario pluriennale¹.

¹ Le conclusioni sugli altri punti figurano nel documento 3/13.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Negli ultimi anni l'Unione europea e gli Stati membri hanno adottato misure importanti in risposta alle sfide poste dalla crisi economico-finanziaria. Guardando al futuro, il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrà assicurare che il bilancio dell'Unione europea sia finalizzato a far uscire l'Europa dalla crisi. Il bilancio dell'Unione europea deve costituire un catalizzatore della crescita e dell'occupazione in tutta Europa, stimolando in particolare gli investimenti produttivi e in capitale umano. Nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale la spesa dovrà essere mobilitata a sostegno della crescita, dell'occupazione, della competitività e della convergenza, in linea con la strategia Europa 2020. Nel contempo, mentre in Europa si assiste ad un rafforzamento della disciplina di bilancio, è essenziale che il prossimo QFP rispecchi gli sforzi di risanamento attualmente compiuti dagli Stati membri per condurre il disavanzo e il debito su una via più sostenibile. Il valore di ogni euro speso deve essere attentamente considerato, assicurando che il valore aggiunto europeo e la qualità della spesa a titolo del prossimo QFP siano potenziati, non da ultimo riunendo le risorse, agendo da catalizzatore e offrendo economie di scala e positivi effetti transnazionali e diffusivi, contribuendo così in modo più efficace o più rapido al raggiungimento di obiettivi politici comuni concordati e riducendo la spesa nazionale. Crescita sostenibile e occupazione riprenderanno solo se si seguirà un approccio coerente e ampio, combinando un risanamento di bilancio intelligente che preservi l'investimento nella crescita futura, politiche macroeconomiche solide e una strategia attiva per l'occupazione che tuteli la coesione sociale. Le politiche dell'UE devono essere coerenti con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà e apportare un autentico valore aggiunto.

2. Il futuro quadro finanziario dovrà non soltanto assicurare il livello appropriato di spesa, ma anche la sua qualità. La qualità della spesa consentirà un migliore sviluppo delle politiche, traendo pienamente vantaggio dalle opportunità da esse offerte in termini di valore aggiunto europeo, specialmente in un momento in cui onerosi vincoli gravano sui bilanci nazionali. Tutti gli strumenti di finanziamento dovrebbero essere pertanto utilizzati nel modo più efficace. Gli sforzi intesi a migliorare la qualità della spesa dei fondi dell'Unione devono contemplare tra l'altro una migliore governance delle politiche, incluse talune condizionalità, la concentrazione e la destinazione dei finanziamenti, ogniquale volta possibile in tutti gli strumenti e programmi di finanziamento di tutte le rubriche, verso settori che contribuiscono maggiormente alla crescita, all'occupazione e alla competitività. Dovrebbe essere assicurata la presentazione di relazioni periodiche ai fini della valutazione dei risultati per quanto riguarda tutte le politiche e gli strumenti di finanziamento a livello politico. Inoltre, tra gli elementi che assicurano un'appropriata qualità della spesa devono figurare flessibilità, incentivi positivi, concentrazione di fondi sulle misure a sostegno della crescita, valutazione e riesame, enfasi sui risultati, semplificazione dell'esecuzione, assistenza tecnica adeguata, applicazione del principio di concorrenza nella selezione dei progetti e uso appropriato degli strumenti finanziari. Nelle conclusioni figurano alcuni elementi che prevedono l'applicazione dei suddetti principi. Inoltre, tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero adoperarsi al massimo affinché la normativa settoriale dei pertinenti strumenti di finanziamento preveda disposizioni volte a migliorare la qualità della spesa.
3. Per consentire una valutazione approfondita della qualità della spesa e coerentemente con la relazione annuale di valutazione delle finanze dell'Unione fornita dalla Commissione a norma dell'articolo 318 del TFUE, la Commissione trasmetterà ogni anno al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di sintesi per i programmi del quadro strategico comune (QSC) (basata sulle relazioni annuali di attuazione degli Stati membri), nonché una sintesi di tutte le valutazioni disponibili dei programmi. Inoltre, nel corso del periodo di programmazione, saranno presentate due relazioni strategiche per i programmi del QSC.
4. Il nuovo QFP coprirà sette anni (2014-2020) e sarà concepito per un'Unione europea a 28 Stati membri, in base all'ipotesi di lavoro che la Croazia aderisca all'Unione nel 2013.

5. Le spese saranno suddivise in sei rubriche intese a rispecchiare le priorità politiche dell'Unione, garantendo altresì la flessibilità necessaria nell'interesse di un'assegnazione efficace delle risorse.

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sarà strutturato come segue:

- sottomrubrica 1a "Competitività per la crescita e l'occupazione", che comprenderà il Meccanismo per collegare l'Europa;
 - sottomrubrica 1b "Coesione economica, sociale e territoriale";
 - Rubrica 2 "Crescita sostenibile: risorse naturali", che comprenderà un sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti;
 - rubrica 3 -"Sicurezza e cittadinanza";
 - rubrica 4 "Ruolo mondiale dell'Europa";
 - rubrica 5 "Amministrazione", che comprenderà un sottomassimale per le spese amministrative;
 - rubrica 6 "Compensazioni".
6. Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo politico in base al quale la cifra massima totale della spesa per l'UE a 28, per il periodo 2014-2020 è pari a 959 988 milioni di EUR in stanziamenti per impegni che rappresentano l'1,00 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE e a 908 400 milioni di EUR in stanziamenti per pagamenti che rappresentano lo 0,95% dell'RNL dell'UE. La ripartizione degli stanziamenti per impegni è descritta nei punti in appresso. Le stesse cifre sono riportate anche nella tabella figurante all'allegato I, che contiene anche lo scadenziario degli stanziamenti per pagamenti. Tutte le cifre sono espresse utilizzando prezzi costanti al 2011. Vi saranno aggiustamenti tecnici annuali automatici per tener conto dell'inflazione. Questa è la base su cui il Consiglio cercherà ora l'approvazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 312, paragrafo 2 del TFUE in forza del quale il Consiglio stesso adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale, previa approvazione del Parlamento.

Affinché l'Unione possa soddisfare tutti gli obblighi finanziari derivanti da impegni esistenti e futuri nel periodo 2014-2020 in conformità dell'articolo 323 del TFUE, saranno fissate norme specifiche per la gestione dei massimali dei pagamenti annuali.

I dati statistici e le previsioni utilizzati per stabilire l'ammissibilità e le dotazioni dei fondi del QSC e per calcolare l'RNL totale sono quelli utilizzati dalla Commissione per l'aggiornamento della proposta di regolamento QFP del luglio 2012 (COM(2012) 388).

7. Tenendo presente il fabbisogno finanziario per incrementare gli investimenti in Europa, nonché l'obiettivo di massimizzare l'effetto leva di azioni sostenute dal bilancio dell'UE, l'attuazione del prossimo QFP comporterà un ricorso più ampio a strumenti finanziari, incluse le obbligazioni di progetto. Gli strumenti finanziari devono far fronte a uno o più obiettivi programmatici specifici dell'Unione, operare secondo criteri non discriminatori, recare una data di scadenza precisa, rispettare i principi di sana gestione finanziaria ed essere complementari a strumenti tradizionali quali, ad esempio, le sovvenzioni. La responsabilità finanziaria dell'Unione per tali strumenti finanziari nel prossimo quadro finanziario pluriennale sarà limitata al contributo del bilancio dell'UE e non darà luogo a passività potenziali per il bilancio dell'Unione.

Gli strumenti finanziari possono essere utilizzati soltanto se rispettano le condizioni rigorose stabilite dal nuovo regolamento finanziario. Il finanziamento degli strumenti finanziari a carico del bilancio dell'UE dovrebbe avvenire soltanto in misura ragionevole e in presenza di un valore aggiunto.

8. I RAL ("reste à liquider" - importi da liquidare) sono un sottoprodotto inevitabile della programmazione pluriennale e degli stanziamenti dissociati. Tuttavia, per vari motivi, alla fine del quadro finanziario per il periodo 2007-2013 i RAL saranno notevolmente superiori alle previsioni. Pertanto, allo scopo di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, diverse iniziative costituiscono parte integrante dell'accordo relativo al quadro finanziario 2014-2020:
- i livelli di impegni sono fissati a un livello adeguato in tutte le rubriche;
 - le norme relative ai disimpegni si applicheranno in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici;
 - i tassi di prefinanziamento sono ridotti rispetto al periodo 2007-2013;
 - non è prevista alcuna degressività degli impegni annuali per il sistema di "rete di sicurezza" regionale nel quadro della politica di coesione al fine di contribuire al profilo gestibile di impegni e pagamenti.
9. All'UE spetta la responsabilità di assicurare, attraverso determinate condizionalità, controlli rigorosi e valutazione efficace dei risultati, che i fondi siano spesi in modo migliore. Deve inoltre soddisfare l'esigenza di semplificare i suoi programmi di spesa per ridurre l'onere amministrativo e i costi a carico dei beneficiari e di tutti i soggetti coinvolti, sia a livello dell'UE che nazionale. Tutta la normativa settoriale relativa al prossimo QFP, il nuovo regolamento finanziario e l'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbero pertanto contenere elementi sostanziali che contribuiscano alla semplificazione e al miglioramento dell'affidabilità e dell'impiego efficace dei fondi dell'UE. Sia nella normativa, sia nella relativa attuazione, ci si adopererà particolarmente per assicurare che i principi di sussidiarietà e proporzionalità siano pienamente considerati e che le specificità dei programmi di modesta entità negli Stati membri "monoregione" siano prese in considerazione nella definizione di norme più leggere.

10. Il raggiungimento ottimale degli obiettivi in alcuni settori dipende dall'integrazione delle priorità, quale la tutela dell'ambiente, in una serie di strumenti in altri settori programmatici. Gli obiettivi dell'azione per il clima rappresenteranno almeno il 20% della spesa dell'UE nel periodo 2014-2020 e si rifletteranno pertanto in adeguati strumenti per assicurare che contribuiscano al rafforzamento della sicurezza energetica, sviluppando un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici, che rafforzerà la competitività dell'Europa e creerà posti di lavoro più "verdi" e in numero maggiore.
11. Affinché il bilancio dell'UE possa svolgere il suo ruolo cruciale nel promuovere crescita, occupazione e competitività, i seguenti testi legislativi devono essere ora adottati al più presto secondo le procedure del trattato e nel rispetto del ruolo delle diverse istituzioni. In particolare:
- il regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
 - l'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria;
 - la decisione riguardante il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e le relative misure di esecuzione.

In base ai livelli di impegni figuranti nel presente accordo e prendendo atto delle cifre indicative proposte dalla Commissione per gli obiettivi di tutte le rubriche, il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato di ciascuno degli strumenti, dei programmi e dei fondi proposti finanziati nell'ambito del QFP, ivi compresa la possibilità di una revisione.

Nel rammentare gli assidui contatti intercorsi con il Parlamento europeo negli scorsi mesi, sia a margine delle sessioni del Consiglio "Affari generali" che a livello dei presidenti delle istituzioni in forza dell'articolo 324 del TFUE, il Consiglio europeo invita la presidenza a portare avanti rapidamente le discussioni con il Parlamento europeo.

Si invita la Commissione a fornire tutta l'assistenza e il sostegno che ritiene utili a far progredire il processo decisionale.

12. Il Consiglio europeo chiede ai colegislatori di adottare rapidamente i programmi di finanziamento che attuano il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in modo da assicurarne l'avvio tempestivo dal 1° gennaio 2014. Rammenta l'obiettivo e la responsabilità condivisi delle istituzioni e degli Stati membri di semplificare le norme e le procedure di finanziamento. Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi realizzati nei negoziati in corso ed esorta i colegislatori a convenire programmi più semplici che segnino una chiara riduzione dell'onere amministrativo per le autorità pubbliche e i beneficiari. I programmi diventerebbero in tal modo più accessibili, più flessibili e decisamente orientati ai risultati in termini di crescita e occupazione, in linea con la strategia Europa 2020.

PARTE I: SPESE

SOTTORUBRICA 1a - COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

13. La crescita intelligente e inclusiva corrisponde a un settore in cui l'azione UE presenta un notevole valore aggiunto. I programmi che rientrano in questa rubrica hanno grandi potenzialità per contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la promozione di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, l'azione specifica a favore della competitività delle imprese e delle PMI, l'investimento nell'istruzione e nelle competenze umane grazie al programma "ERASMUS per tutti" e lo sviluppo dell'agenda sociale. Nell'assegnare i finanziamenti all'interno di questa rubrica si dovrebbe dare particolare priorità al conseguimento di un significativo e progressivo miglioramento delle iniziative dell'UE per la ricerca, l'istruzione e l'innovazione, tra l'altro mediante la semplificazione delle procedure.
14. Considerato il loro particolare contributo agli obiettivi della strategia Europa 2020 il finanziamento dei programmi Orizzonte 2020 ed "ERASMUS per tutti" rappresenterà un'autentica crescita rispetto ai livelli 2013.

15. Il livello di impegni per questa sottorubrica non supererà *125 614 milioni di EUR*:

SOTTORUBRICA 1a - Competitività per la crescita e l'occupazione (milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15 605	16 321	16 726	17 693	18 490	19 700	21 079

16. È indispensabile estendere e rafforzare l'eccellenza della base scientifica dell'Unione. Lo sforzo nel settore della ricerca e dello sviluppo sarà pertanto basato sull'eccellenza, assicurando al tempo stesso ampio accesso ai partecipanti di tutti gli Stati membri. Quest'impostazione, insieme a una netta semplificazione del programma, garantirà l'efficienza e l'efficacia della futura politica di ricerca europea, offrendo anche migliori possibilità di partecipazione ai programmi da parte delle PMI. Tutte le politiche saranno chiamate a contribuire all'aumento della competitività; sarà rivolta particolare attenzione al coordinamento delle attività finanziate mediante Orizzonte 2020 con quelle finanziate nell'ambito di altri programmi dell'Unione, anche mediante la politica di coesione. In questo contesto saranno necessarie importanti sinergie tra Orizzonte 2020 e i fondi strutturali al fine di creare un "ascensore verso l'eccellenza" potenziando in tal modo la capacità di R&I regionale e l'attitudine delle regioni che registrano risultati più scarsi e delle regioni meno sviluppate a creare poli di eccellenza.

MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA

17. La disponibilità di reti energetiche, digitali e di trasporto interconnesse è un elemento importante nel completamento del mercato unico europeo. Inoltre, gli investimenti destinati a infrastrutture fondamentali, con un valore aggiunto a livello di UE, possono rafforzare la competitività dell'Europa a medio e lungo termine in un clima economico difficile, caratterizzato da una crescita lenta e da restrizioni dei bilanci pubblici. Infine, gli investimenti destinati alle infrastrutture sono funzionali anche per il conseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile dell'UE delineati nella strategia Europa 2020, nonché per la realizzazione degli obiettivi "20-20-20" dell'UE nel settore della politica energetica e climatica. Al tempo stesso le misure in questo settore rispetteranno le principali responsabilità degli operatori del mercato in ordine alla pianificazione e agli investimenti in infrastrutture energetiche e digitali.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020 sarà pari a *29 299 milioni di EUR*, compresi *10 000 milioni di EUR* che saranno trasferiti dal fondo di coesione, come previsto alla lettera a) in appresso. Tale importo totale sarà ripartito fra i settori nel modo seguente:

- a) trasporti: *23 174 milioni di EUR*, di cui *10 000 milioni di EUR* saranno trasferiti dal Fondo di coesione e destinati ad essere spesi in conformità alle disposizioni del regolamento CEF negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;
- b) energia: *5 126 milioni di EUR*;
- c) telecomunicazioni: *1 000 milioni di EUR*.

Il trasferimento dal Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa cofinanzierà progetti predeterminati elencati nell'allegato del regolamento CEF. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento dovrebbe essere effettuata nel rispetto delle dotazioni nazionali trasferite dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa. Successivamente i fondi non utilizzati potranno essere riassegnati a nuovi progetti attraverso nuovi inviti a presentare proposte su base concorrenziale.

18. I tre grandi progetti infrastrutturali Galileo, ITER e GMES saranno finanziati a titolo della sottorubrica 1a con un importo di *12 793 milioni di EUR*. Al fine di assicurare la sana gestione finanziaria e la disciplina finanziaria, il livello massimo di impegni per ciascuno di tali progetti sarà stabilito nel regolamento QFP come segue:

- a) Galileo: *6 300 milioni di EUR*
- b) ITER: *2 707 milioni di EUR*
- c) GMES: *3 786 milioni di EUR*

19. Al fine di favorire la sicurezza nucleare in Europa sarà accordato un sostegno allo smantellamento delle seguenti centrali nucleari²:
- 400 milioni di EUR a Ignalina (Lituania) per il periodo 2014-2020;
 - 200 milioni di EUR a Bohunice (Slovacchia) per il periodo 2014-2020;
 - 260 milioni di EUR a Kozloduy (Bulgaria) per il periodo 2014-2020.

SOTTORUBRICA 1b - COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

POLITICA DI COESIONE

20. Un obiettivo importante dell'Unione europea è la promozione della coesione economica, sociale e territoriale e della solidarietà tra gli Stati membri. A questo riguardo, la politica di coesione è lo strumento principale per ridurre le disparità tra le regioni d'Europa e deve pertanto concentrarsi sulle regioni e sugli Stati membri meno sviluppati. La politica di coesione è un importante strumento per gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro a livello dell'UE e per le riforme strutturali a livello nazionale. Rappresenta una quota importante degli investimenti pubblici nell'UE, contribuisce all'approfondimento del mercato interno e pertanto svolge un ruolo notevole nel dare impulso alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività. La politica di coesione contribuisce inoltre alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'intera Unione europea. Attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), perseguirà i seguenti obiettivi: "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti i Fondi, e "Cooperazione territoriale europea", con il sostegno del FESR. Il Fondo di coesione sosterrà progetti nel settore dell'ambiente e delle reti transeuropee di trasporto. Il necessario sostegno allo sviluppo del capitale umano sarà assicurato attraverso una percentuale adeguata dell'FSE nella politica di coesione.

² Fatti salvi il protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania e il protocollo n. 9 relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia allegati all'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944), nonché il protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

21. Per quanto riguarda la struttura della rubrica e tenuto conto delle caratteristiche specifiche della politica di coesione, le spese relative alla coesione saranno inserite in una sottorubrica della rubrica 1 denominata "Coesione economica, sociale e territoriale".

Livello globale delle dotazioni

22. Il livello di impegni per la sottorubrica 1b - Coesione economica, sociale e territoriale non supererà 325 149 milioni di EUR:

SOTTORUBRICA 1b): Coesione economica, sociale e territoriale (milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
44 678	45 404	46 045	46 545	47 038	47 514	47 925

23. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" ammonteranno complessivamente a 313 197 milioni di EUR e saranno così ripartite:
- a) un importo totale di 164 279 milioni di EUR sarà destinato alle regioni meno sviluppate;
un importo totale di 31 677 milioni di EUR sarà destinato alle regioni in transizione;
un importo totale di 49 492 milioni di EUR sarà destinato alle regioni più sviluppate;
un importo totale di 66 362 milioni di EUR sarà destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
 - b) un importo totale di 1 387 milioni di EUR sarà destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni settentrionali a bassa densità di popolazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
24. Le risorse destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammonteranno complessivamente a 8 948 milioni di EUR e saranno così ripartite:
- a) un importo totale di 6 627 milioni di EUR per la cooperazione transfrontaliera;
 - b) un importo totale di 1 822 milioni di EUR per la cooperazione transnazionale;
 - c) un importo totale di 500 milioni di EUR per la cooperazione interregionale.

25. Lo 0,35% delle risorse globali sarà destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. L'assistenza tecnica è usata in particolare per sostenere il rafforzamento istituzionale e la creazione di capacità amministrativa per la gestione efficace dei fondi e per sostenere gli Stati membri nell'individuazione e realizzazione di progetti utili nell'ambito dei programmi operativi per il superamento delle attuali difficoltà economiche.
26. 330 milioni di EUR delle risorse dei fondi strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" saranno destinati alle azioni innovative su iniziativa della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

Definizioni e ammissibilità

27. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" saranno destinate a tre tipi di regioni, definiti in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento, nel modo seguente:
- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27;
 - b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE a 27;
 - c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE a 27.
28. Il Fondo di coesione sosterrà gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento.

29. Riguardo alla cooperazione transfrontaliera, le regioni ammesse al sostegno saranno le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne ed esterne, nonché tutte le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.
30. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotterà l'elenco delle zone transnazionali che riceveranno il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo nel contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti.
31. Quanto alla cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarderà la totalità del territorio dell'Unione.
32. Su richiesta di uno Stato membro le regioni di livello NUTS 2 che sono state fuse dal regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione del 17 gennaio 2011, qualora l'applicazione della classificazione NUTS modificata comporti alterazioni dello stato della categoria di ammissibilità di una o più regioni interessate, rientrano nella categoria determinata al livello della regione NUTS modificata.

Metodo di assegnazione

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate

33. Il livello specifico delle dotazioni per ciascuno Stato membro sarà fondato su un metodo obiettivo e calcolato come segue.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

- i) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA), ed il PIL medio pro capite dell'UE a 27;
- ii) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in parità di potere di acquisto (PPA) rispetto alla media dell'UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82% della media dell'UE: 3,15% 3.15%
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82% e il 99% della media dell'UE: 2,70% 2.70%
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99% della media dell'UE: 1,65%; 1.65%;
- iii) all'importo ottenuto dalla fase ii) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- iv) non vi sarà alcun premio urbano.

34. Il risultato dell'applicazione di questa metodologia è soggetto a livellamento.

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione

35. Il livello specifico delle dotazioni per ciascuno Stato membro sarà fondato su un metodo obiettivo e calcolato come segue.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

- i) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale del 60% assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75% della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente punto 33 i) e ii). Si tiene conto del 40% dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
- ii) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite mediante interpolazione lineare della ricchezza relativa della regione raffrontata all'UE a 27;
- iii) all'importo ottenuto dalla fase ii) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- iv) Non vi sarà alcun premio urbano.

36. Il risultato dell'applicazione di questa metodologia è soggetto a livellamento.

Metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate

37. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 19,8 EUR per la popolazione ammissibile.
38. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
- popolazione totale della regione (ponderazione 25%),
 - numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20%),

- numero di posti di lavoro da aggiungere per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75% (ponderazione 20%),
- numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria da aggiungere per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, del 40% (ponderazione 12,5%),
- numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, del 10% (ponderazione 12,5%),
- differenza tra il PIL regionale osservato (in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5%),
- popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5%).

Non vi sarà alcun premio urbano.

Metodo di assegnazione per il Fondo di coesione

39. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media dell'aiuto pro capite di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde ad una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

- i) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili. Se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di superficie totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
- ii) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro per il periodo 2008-2010 eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100%).

40. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento (fondi strutturali e Fondo di coesione) ricevuta in media sul periodo.
41. Gli Stati membri pienamente ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel periodo 2007-2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE a 27 riceveranno sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico. Tale sostegno transitorio ammonterà a 48 EUR pro capite nel 2014 e sarà gradualmente diminuito ed eliminato entro il 2020.
42. Il risultato dell'applicazione di questa metodologia è soggetto a livellamento.

Metodo di assegnazione per la "Cooperazione territoriale europea"

43. L'assegnazione delle risorse per Stato membro, comprendente la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, è la somma ponderata della quota della popolazione delle regioni frontaliere e della quota della popolazione totale di ciascuno Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9% e al 22,1%.

Metodo di assegnazione per le regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione e le isole

44. Le regioni ultraperiferiche e le regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS 2 beneficeranno di una dotazione supplementare speciale con un'intensità dell'aiuto di 30 EUR per abitante e per anno. Essa sarà distribuita per regione e Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni. Occorre tenere conto anche della situazione particolare delle regioni insulari.

Livellamento

45. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e alla riduzione delle disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento a ogni singolo Stato membro sarà fissato al 2,35% del PIL. Il livellamento sarà applicato annualmente e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e la "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione anteriormente al 2013 e in cui nel periodo 2008-2010 la crescita media del PIL reale è stata inferiore a -1%, il livello massimo del trasferimento è aumentato del 10% producendo un livellamento del 2,59%.
46. Alla luce delle attuali circostanze economiche, le norme relative al livellamento non possono dare origine a dotazioni nazionali superiori al 110% del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013.

Reti di sicurezza

47. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" corrisponderà ogni anno al 60% della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.
48. La dotazione complessiva minima (Fondo di coesione e fondi strutturali) per uno Stato membro corrisponde al 55% della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

49. Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75% della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.

Altre disposizioni speciali sulle dotazioni

50. Alcuni Stati membri sono stati particolarmente colpiti dalla crisi economica all'interno della zona euro che ha avuto ripercussioni dirette sul loro grado di prosperità. Per affrontare questa situazione e al fine di dare impulso alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in questi Stati membri, i fondi strutturali erogheranno le seguenti dotazioni supplementari: 1,375 miliardi di EUR per le regioni più sviluppate della Grecia, 1,0 miliardi di EUR per il Portogallo ripartiti come segue: 450 milioni di EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 milioni di EUR per Madeira, 75 milioni di EUR per la regione in transizione e 475 milioni di EUR per le regioni meno sviluppate, 100 milioni di EUR per le regioni di confine, centrali e occidentali dell'Irlanda, 1,824 miliardi di EUR per la Spagna, di cui 500 milioni di EUR per l'Estremadura e 1,5 miliardi di EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 milioni di EUR per le zone non urbane.
51. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del punto 48, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 milioni di EUR e di 150 milioni di EUR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali. A Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione aggiuntiva di 50 milioni di EUR nell'ambito dei fondi strutturali. Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 milioni di EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

52. Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnati: al Belgio 133 milioni di EUR (di cui 66,5 milioni di EUR per il Limburgo e 66,5 milioni di EUR per la Vallonia), alla Germania 710 milioni di EUR (di cui 510 milioni di EUR per le ex regioni di convergenza e 200 milioni per Lipsia). Nonostante il punto 45, nell'ambito dei fondi strutturali sono assegnate: alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria una dotazione aggiuntiva di 1,560 miliardi di EUR, alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca una dotazione aggiuntiva di 900 milioni di EUR (di cui 300 milioni di EUR saranno trasferiti dall'assegnazione allo sviluppo rurale della Repubblica ceca) e alla regione meno sviluppata della Slovenia una dotazione aggiuntiva di 75 milioni di EUR.
53. Un importo totale di 150 milioni di EUR sarà assegnato al programma PEACE.

Clausola di revisione

54. Per tener conto della situazione particolarmente difficile della Grecia e di altri paesi colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesaminerà le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri nell'ambito dell'obiettivo di politica di coesione "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione definito nei punti da 33 a 49 sulla base delle statistiche più recenti al momento disponibili e del confronto tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012. Adeguerà tali dotazioni complessive ogniqualvolta vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/-5%. L'effetto netto totale degli adeguamenti non può superare i 4 miliardi di EUR. L'adeguamento richiesto sarà ripartito in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e il corrispondente massimale del quadro finanziario sarà modificato di conseguenza.

Tassi di cofinanziamento

55. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non supererà:
- a) l'85% per il Fondo di coesione;
 - b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri in cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media dell'UE a 27 relativa allo stesso periodo e per le regioni ultraperiferiche;
 - c) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1° gennaio 2014;
 - d) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo 2007-2013;
 - e) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);
 - f) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d).

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non supererà l'85%. Per i programmi ai quali partecipa almeno una regione meno sviluppata il tasso di cofinanziamento nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" può essere innalzato all'85%.

Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare a favore delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia non supererà il 50%.

56. Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio.

Quando uno Stato membro beneficia di un sostegno finanziario ai sensi degli articoli 136 e 143 del TFUE, può essere applicato un tasso di cofinanziamento maggiorato (di dieci punti percentuali), riducendo così la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali in un periodo di risanamento di bilancio, pur mantenendo lo stesso livello complessivo di finanziamenti dell'UE. Questa norma continuerà ad essere applicata a tali Stati membri fino al 2016, quando sarà riveduta nel quadro del riesame previsto dal punto 54.

Aiuti regionali

57. Le norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionali non devono provocare distorsioni della concorrenza. Il Consiglio europeo incoraggia la Commissione a procedere alla rapida adozione degli Orientamenti riveduti in materia di aiuti regionali di cui ha avviato l'elaborazione. In tale contesto, la Commissione assicurerà che gli Stati membri possano tener conto della situazione particolare delle regioni confinanti con le regioni di convergenza.

AIUTI A FAVORE DEGLI INDIGENTI

58. Gli aiuti a favore degli indigenti saranno pari a 2 500 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 e saranno prelevati dalla dotazione dell'FSE.

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

59. In numerose occasioni il Consiglio europeo ha sottolineato che alla promozione dell'occupazione giovanile dovrebbe essere attribuita la massima priorità. Esso ha dedicato una riunione straordinaria a questa tematica nel gennaio 2012 e le ha dato grande rilievo nel patto per la crescita e l'occupazione. Auspica che il Consiglio adotti entro breve la raccomandazione su una garanzia per i giovani. Invita la Commissione a mettere a punto il quadro di qualità per i tirocini, a istituire l'Alleanza per l'apprendistato e a presentare proposte relative al nuovo regolamento EURES nelle prossime settimane. Il bilancio dell'UE dovrebbe essere mobilitato a sostegno di questi sforzi. Riconoscendo la situazione particolarmente difficile dei giovani in determinate regioni, il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile in aggiunta e a rafforzamento dell'ingente sostegno già fornito attraverso i fondi strutturali dell'UE. L'iniziativa sarà aperta a tutte le regioni (livello NUTS 2) con livelli di disoccupazione giovanile superiori al 25% ed interverrà a sostegno di misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposto dalla Commissione nel dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani successivamente alla sua adozione. Il sostegno per l'iniziativa sarà di 6 000 milioni di EUR per il periodo 2014-2020.
60. 3 000 milioni di EUR proverranno da investimenti mirati del Fondo sociale europeo nelle regioni ammissibili di livello NUTS 2, in proporzione al numero di giovani disoccupati in queste regioni, e 3 000 milioni di EUR da una linea di bilancio dedicata all'occupazione giovanile della sottorubrica 1b. L'ammissibilità ed il numero di giovani disoccupati saranno determinati sulla base dei dati dell'Unione per l'anno 2012. Per ogni intervento del FES nella regione ammissibile, verrà aggiunto un importo equivalente attingendo dalla linea di bilancio dedicata. Tale importo corrispondente non sarà soggetto alle norme in materia di livellamento di cui ai punti 45 e 46.

RUBRICA 2 - CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI

61. L'obiettivo della politica agricola comune (PAC) è incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola, nonché un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera. Si punta in tal modo ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, a stabilizzare i mercati, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Occorre tenere conto della struttura sociale dell'agricoltura e delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole.
62. In tale contesto le riforme devono garantire: 1) una produzione alimentare efficiente; 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima; e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Inoltre, la PAC dovrebbe essere pienamente integrata negli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare nell'obiettivo della crescita sostenibile, nel pieno rispetto degli obiettivi di tale politica secondo quanto stabilito nel trattato.

63. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che comprende l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e uno strumento finanziario per l'ambiente e l'azione per il clima, non supereranno *373 179 milioni di EUR* di cui *277 851 milioni di EUR* saranno destinati alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti:

CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI						
(milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
55 883	55 060	54 261	53 448	52 466	51 503	50 558
di cui: Spese connesse al mercato e pagamenti diretti						
41 585	40 989	40 421	39 837	39 079	38 335	37 605

La politica agricola comune per il periodo 2014-2020 continuerà a essere basata sulla struttura a due pilastri:

- il primo pilastro fornirà un sostegno diretto agli agricoltori e finanzierà le misure di mercato. Il sostegno diretto e le misure di mercato saranno finanziati interamente e unicamente dal bilancio dell'UE, così da assicurare l'applicazione di una politica comune nell'intero mercato unico e con il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
- il secondo pilastro della PAC continuerà a fornire beni pubblici ambientali specifici, a migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale e a promuovere la diversificazione dell'attività economica e della qualità della vita nelle zone rurali, comprese le regioni con problemi specifici. Le misure del secondo pilastro saranno cofinanziate dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui al punto 73; ciò contribuisce a garantire che gli obiettivi di fondo siano raggiunti e rafforza l'effetto leva della politica di sviluppo rurale.

Primo pilastro

Livello e modello di redistribuzione del sostegno diretto - dettagli della convergenza tra gli Stati membri

64. Al fine di adeguare il livello complessivo di spesa della rubrica 2, rispettando nel contempo i principi dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti come previsto dai trattati di adesione, il livello medio UE dei pagamenti diretti a prezzi correnti per ettaro sarà ridotto nel periodo. Il sostegno diretto sarà distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri, considerando le differenze che ancora si riscontrano tra i livelli salariali, il potere d'acquisto, la produzione del settore agricolo ed i costi dei fattori produttivi, riducendo gradualmente il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale della politica agricola comune e del bilancio dell'Unione. Nell'assegnazione complessiva del sostegno della PAC, si dovrebbe tener conto di circostanze specifiche, quali le superfici agricole ad alto valore aggiunto, nonché i casi in cui gli effetti della convergenza sono avvertiti in misura sproporzionata.

Tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media UE colmeranno un terzo della differenza fra il loro livello attuale di pagamenti diretti e il 90% della media UE nel corso del prossimo periodo. Tuttavia tutti gli Stati membri dovrebbero conseguire almeno il livello di 196 EUR per ettaro a prezzi correnti entro il 2020. Tale convergenza sarà finanziata da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media UE, proporzionalmente al loro scostamento dalla media UE. Tale processo sarà attuato progressivamente nell'arco di sei anni, dall'esercizio finanziario 2015 all'esercizio finanziario 2020.

Livellamento del sostegno alle aziende di grandi dimensioni

65. Il livellamento dei pagamenti diretti per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni sarà introdotto dagli Stati membri su base volontaria.

Metodo di disciplina finanziaria

66. Per assicurare che gli importi destinati al finanziamento della PAC siano conformi ai massimali annuali stabiliti nel quadro finanziario pluriennale, è opportuno mantenere il meccanismo di disciplina finanziaria attualmente contemplato dall'articolo 11 del regolamento n. 73/2009, che prevede un adeguamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che in un determinato esercizio finanziario il submassimale della rubrica 2 sarà superato, ma senza il margine di sicurezza di 300 milioni di EUR.

Ecosostenibilità dei pagamenti diretti

67. Le prestazioni ambientali generali della PAC saranno migliorate rendendo ecosostenibili i pagamenti diretti attraverso talune pratiche agricole che tutti gli agricoltori dovranno seguire, che saranno definite nel *regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune* e saranno benefiche per il clima e per l'ambiente, permettendo nel contempo di evitare oneri amministrativi superflui. Per finanziare tali pratiche, gli Stati membri utilizzeranno una percentuale pari al 30% del massimale nazionale annuale, con una flessibilità chiaramente definita per gli Stati membri in relazione alla scelta di misure ecosostenibili equivalenti. Il requisito di un'area di interesse ecologico in ogni azienda agricola sarà attuato in modo da non esigere che i terreni in questione siano ritirati dalla produzione e da evitare perdite immotivate di reddito per gli agricoltori.

Flessibilità tra pilastri

68. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR, fino al 15% dei loro massimali nazionali annuali per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del regolamento sui pagamenti diretti. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

69. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti a norma del regolamento sui pagamenti diretti, fino al 15% dell'importo destinato al sostegno di misure nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020. Gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media UE possono decidere di rendere disponibile come pagamenti diretti un ulteriore 10% dell'importo destinato al sostegno di misure nell'ambito dello sviluppo rurale. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per misure di sostegno nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

Secondo pilastro

Principi di ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale

70. Il sostegno allo sviluppo rurale sarà distribuito fra gli Stati membri in base a criteri oggettivi e ai risultati precedenti, considerando gli obiettivi dello sviluppo rurale e tenendo conto del contesto generale della politica agricola comune e del bilancio dell'Unione.
71. L'importo globale del sostegno allo sviluppo rurale sarà di *84 936 milioni di EUR*. La ripartizione annuale sarà fissata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli importi per i singoli Stati membri saranno adeguati per tenere conto delle disposizioni di cui ai precedenti punti 68 e 69.

72. La distribuzione tra gli Stati membri dell'importo globale destinato allo sviluppo rurale sarà basata su criteri oggettivi e sui risultati precedenti.

Per un numero limitato di Stati membri che sono confrontati a particolari sfide strutturali nel settore agricolo, ovvero che hanno investito cospicuamente in un quadro efficace di attuazione per la spesa del secondo pilastro, saranno disposte le seguenti ulteriori dotazioni: Austria (700 milioni di EUR), Francia (1 000 milioni di EUR), Irlanda (100 milioni di EUR), Italia (1 500 milioni di EUR), Lussemburgo (20 milioni di EUR), Malta (32 milioni di EUR), Lituania (100 milioni di EUR), Lettonia (67 milioni di EUR), Estonia (50 milioni di EUR), Svezia (150 milioni di EUR), Portogallo (500 milioni di EUR), Cipro (7 milioni di EUR), Spagna (500 milioni di EUR), Belgio (80 milioni di EUR), Slovenia (150 milioni di EUR) e Finlandia (600 milioni di EUR). Per gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 del TFUE, tale dotazione supplementare sarà soggetta ad un tasso di cofinanziamento del 100%. Questa norma continuerà ad essere applicata a tali Stati membri fino al 2016, quando sarà riveduta.

Tassi di cofinanziamento per il sostegno allo sviluppo rurale

73. I programmi di sviluppo rurale fisseranno un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, sarà fissato un tasso di partecipazione del FEASR distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR sarà pari:
- al 75% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
 - al 75% della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27;

- al 63% della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui al precedente trattino;
- al 53% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni;
- al 75% per le operazioni che contribuiscono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
- al 100% degli importi trasferiti dal primo pilastro al secondo pilastro di cui al punto 68 come sostegno supplementare nell'ambito dello sviluppo rurale.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR sarà pari al 20%. Altri tassi massimi di partecipazione del FEASR a misure specifiche saranno stabiliti nel regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Quando uno Stato membro beneficia di un sostegno finanziario ai sensi degli articoli 136 e 143 del TFUE, può essere applicato un tasso di cofinanziamento maggiorato (di dieci punti percentuali), riducendo così la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali in un periodo di risanamento di bilancio, pur mantenendo lo stesso livello complessivo di finanziamenti dell'UE. Questa norma continuerà ad essere applicata a tali Stati membri fino al 2016, quando sarà riveduta nel quadro del riesame previsto dal punto 54.

* *

*

74. Il finanziamento a titolo della rubrica 2 sosterrà anche la politica comune della pesca (PCP) e le politiche marittime integrate, in particolare tramite il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e una dotazione per la dimensione internazionale della PCP, nonché attività nei settori del clima e dell'ambiente tramite il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).

Una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo

75. Una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo, destinata a fornire sostegno nelle situazioni di grave crisi che interessano la produzione agricola o la distribuzione di prodotti agricoli, sarà inclusa nella rubrica 2 con un importo di 2 800 milioni di EUR. La riserva sarà stabilita applicando all'inizio di ogni anno una riduzione ai pagamenti diretti con il meccanismo di disciplina finanziaria. L'importo della riserva sarà iscritto direttamente nel bilancio annuale e, se non reso disponibile per misure di crisi, sarà rimborsato sotto forma di pagamenti diretti.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FESR, L'FSE, L'FC, IL FEASR E IL FEAMP

Quadro strategico comune

76. I fondi strutturali e il Fondo di coesione saranno riuniti, insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in un quadro strategico comune (QSC), al fine di massimizzarne l'efficacia e ottimizzarne le sinergie. Ciò comporterà la definizione di un elenco di obiettivi tematici in linea con la strategia Europa 2020.

Condizionalità macroeconomica

77. Un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi del QSC si basi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Per questo motivo sarà stabilita una condizionalità macroeconomica progressiva nel regolamento QSC.

78. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i relativi programmi, ove necessario per sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita dei fondi del QSC negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria dell'UE. Tale richiesta può essere formulata per sostenere l'attuazione di:
- a) raccomandazioni nell'ambito degli indirizzi di massima per le politiche economiche;
 - b) raccomandazioni in materia di occupazione;
 - c) misure specifiche destinate agli Stati membri della zona euro conformemente all'articolo 136, paragrafo 1;
 - d) raccomandazioni nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi;
 - e) raccomandazioni nell'ambito della procedura per gli squilibri eccessivi;
 - f) sostegno dell'Unione nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti;
 - g) sostegno dell'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria;
 - h) assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità,
79. Se uno Stato membro non adotta provvedimenti efficaci in risposta alla richiesta della Commissione di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i relativi programmi, i pagamenti possono essere sospesi in parte o in toto.
80. Se si conclude che uno Stato membro non ha adottato provvedimenti sufficienti nell'ambito:
- a) di misure specifiche destinate agli Stati membri della zona euro conformemente all'articolo 136, paragrafo 1;
 - b) della procedura per i disavanzi eccessivi;
 - c) della procedura per gli squilibri macroeconomici;
 - d) di un programma nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti;
 - e) di un programma nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria;
 - f) dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità,

gli impegni e i pagamenti sono sospesi in parte o in toto.

81. La proposta di sospendere gli impegni è avanzata dalla Commissione e sarà considerata automaticamente adottata dal Consiglio, a meno che il Consiglio non la respinga a maggioranza qualificata entro un mese. La decisione di sospendere i pagamenti è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Le decisioni relative alle sospensioni saranno proporzionate ed efficaci, tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, e rispetteranno la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Dovrebbe essere data priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti dovrebbero essere sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di non conformità.
82. La sospensione degli impegni è soggetta a una metodologia di "doppio livellamento".
- a) un livellamento del 50% massimo dei fondi del QSC nel primo caso di una procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) e del 25% massimo dei fondi del QSC nel primo caso di una procedura per gli squilibri eccessivi (PSE). Il livello della sospensione dovrebbe essere graduale e aumentare fino a un massimo del 100% dei fondi del QSC nel caso di una procedura per i disavanzi eccessivi e fino al 50% dei fondi del QSC nel caso di una procedura per gli squilibri eccessivi, in funzione della gravità della violazione;
 - b) un livellamento dello 0,5% massimo del PIL nominale applicabile a una prima violazione di una procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento QSC e dello 0,25% massimo del PIL nominale applicabile a una prima violazione di una procedura per gli squilibri eccessivi (PSE) a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, lettera c), del regolamento QSC. Se la non conformità persiste, la percentuale di tale limite del PIL dovrebbe essere gradualmente aumentata fino a un massimo dell'1% del PIL nominale applicabile a un'ulteriore violazione di una procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento QSC e a un massimo dello 0,5% del PIL nominale applicabile a un'ulteriore violazione di una procedura per gli squilibri eccessivi (PSE) a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, lettera c), del regolamento QSC, in funzione della gravità della violazione.

83. Fatte salve le regole sul disimpegno, la sospensione degli impegni sarà revocata dalla Commissione. Per quanto riguarda i pagamenti, la decisione di revocare la sospensione è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione. I fondi sono nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.
84. Il punto 79 in relazione al punto 78, lettere a), b), d) ed e), e al punto 80, lettere b) e c), non si applica al Regno Unito in conseguenza del protocollo (n. 15) allegato al TUE e al TFUE (cfr. la relazione del 21 ottobre 2010 della task force sul rafforzamento della governance economica nell'Unione europea ("Strengthening economic governance in the EU")).

Riserva di efficacia ed efficienza

85. Ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione, nonché per il FEASR ed il FEAMP, pari al 7% della sua dotazione complessiva, il che agevolerà la concentrazione sui risultati e sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Gli importi degli impegni annualmente assegnati a una riserva nazionale di efficacia ed efficienza sono esonerati dalla regola del disimpegno n+3 fino a quando non sia stata assegnata la riserva stessa. Si procederà all'assegnazione della riserva una volta effettuato il riesame dei risultati nel 2019.

Tassi di prefinanziamento

86. Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che gli Stati membri abbiano sin dall'inizio i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione del programma. Si dovrebbero pertanto applicare i seguenti livelli di prefinanziamento.

Il prefinanziamento iniziale sarà corrisposto in rate come segue:

- a) nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31.12.13 ai sensi degli articoli 136 e 143;
- b) nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143;
- c) nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

Altre disposizioni regolamentari

87. Tutti i programmi saranno sottoposti ad una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento o una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di N+3 saranno disimpegnati.

Per la Romania e la Slovacchia, il Consiglio europeo invita la Commissione a vagliare soluzioni pratiche al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-2013, compresa la modifica del regolamento 1083/2006.

Valutazione

88. Sulla base di quanto previsto al punto 3, il Consiglio "Affari generali" discuterà ogni due anni l'attuazione e i risultati dei fondi del QSC e fornirà un contributo alla valutazione complessiva, da parte del Consiglio di primavera, di tutti gli strumenti e le politiche dell'UE intesi a generare crescita e occupazione in tutta l'Unione europea.
89. I progetti il cui costo totale ammissibile è superiore a 50 milioni di EUR (75 milioni di EUR nel caso di progetti nel settore dei trasporti) saranno oggetto di una valutazione ex ante più ampia da parte della Commissione per accertarne la coerenza con il contratto di partenariato, il contributo all'obiettivo del programma e la validità sotto il profilo economico.
90. La Commissione e gli Stati membri devono convenire obiettivi ambiziosi all'inizio del periodo di programmazione. Gli obiettivi devono essere misurabili e comprendere indicatori finanziari e di realizzazione. La Commissione esamina periodicamente i progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi e riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo conformemente al punto 3. Qualora vi sia la prova di una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi convenuti, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie.

Applicazione del principio di concorrenza alla selezione dei progetti

91. Gli Stati membri devono far sì che la selezione dei progetti sia basata su procedure e criteri non discriminatori, trasparenti e pienamente conformi alla legislazione nazionale e dell'Unione in modo che solo i progetti migliori siano scelti.

IVA

92. L'IVA non è ammissibile per contributi provenienti dai fondi del QSC e dai 10 000 milioni di EUR trasferiti dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa. Gli importi IVA sono tuttavia ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

RUBRICA 3 - SICUREZZA E CITTADINANZA

93. Le azioni nell'ambito di questa rubrica costituiscono una gamma diversificata di programmi mirati alla sicurezza e alla cittadinanza nel cui ambito la cooperazione a livello di Unione offre un valore aggiunto. Si tratta in particolare di azioni relative all'asilo e alla migrazione e di iniziative nei settori delle frontiere esterne e della sicurezza interna, nonché di misure nel settore della giustizia. Sarà dato particolare rilievo alle società insulari che affrontano problemi migratori sproporzionati. Le azioni nel quadro di questa rubrica sostengono altresì gli sforzi intesi a promuovere la partecipazione dei cittadini nell'Unione europea, anche mediante la cultura, la diversità linguistica e il settore creativo. Sono inoltre contemplate misure volte a migliorare la sanità pubblica e la protezione dei consumatori. La semplificazione dei programmi porterà a un'attuazione più efficace ed efficiente in futuro delle azioni in questo campo.

Il livello di impegni per questa rubrica non supererà *15 686 milioni di EUR*:

RUBRICA 3 - SICUREZZA E CITTADINANZA						
(milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 053	2 075	2 154	2 232	2 312	2 391	2 469

RUBRICA 4 – RUOLO MONDIALE DELL'EUROPA

94. La politica estera rappresenta un importante campo d'azione per l'UE, che è stato rafforzato dal nuovo quadro istituzionale del trattato di Lisbona. Il QFP deve sostenere l'UE nella sua determinazione a sviluppare il proprio ruolo come soggetto attivo sulla scena internazionale, con interessi e responsabilità regionali e globali. Gli strumenti finanziari del QFP potenzieranno la cooperazione dell'UE con i partner e sosterranno gli obiettivi di promuovere i valori dell'UE al suo esterno, progettare politiche dell'UE volte a far fronte alle principali sfide globali, aumentare l'impatto della cooperazione dell'UE allo sviluppo, investire nella prosperità e nella stabilità a lungo termine dei paesi del vicinato, sostenere il processo di allargamento dell'UE, potenziare i meccanismi di solidarietà europea in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, migliorare la capacità di prevenzione e risoluzione delle crisi e lottare contro i cambiamenti climatici. Ove opportuno e nel rispetto di criteri oggettivi il sostegno ai partner sarà adattato in funzione della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro impegni e progressi a favore dei diritti dell'uomo, della democrazia, dello stato di diritto e del buon governo. Tutto questo sarà sostenuto da una maggiore flessibilità nell'ambito della rubrica 4 e da un'attuazione efficace.

Il livello di impegni per questa rubrica non supererà *58 704 milioni di EUR*:

RUBRICA 4 – RUOLO MONDIALE DELL'EUROPA						
(milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7 854	8 083	8 281	8 375	8 553	8 764	8 794

95. Una priorità chiave per gli Stati membri è rispettare l'impegno formale dell'UE a destinare collettivamente lo 0,7% dell'RNL all'aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2015, compiendo così un passo decisivo verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio. Nel quadro di tale impegno l'Unione europea dovrebbe pertanto mirare ad assicurare che, per il periodo 2014-2020, almeno il 90% della sua assistenza esterna globale sia considerato aiuto pubblico allo sviluppo secondo l'attuale definizione di quest'ultimo stabilita dal comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

RUBRICA 5 - AMMINISTRAZIONE

96. La necessità di risanare le finanze pubbliche a breve, medio e lungo termine richiede uno sforzo particolare da parte di ogni pubblica amministrazione e del relativo personale per migliorare l'efficienza e l'efficacia e adeguarsi al contesto economico in continuo mutamento. Le spese di questa rubrica devono tenere conto della capacità delle istituzioni di svolgere le funzioni assegnate loro dai trattati, dei crescenti obblighi giuridici che incombono all'Unione e del prossimo allargamento dell'UE. Le istituzioni dell'UE devono inoltre salvaguardare la loro capacità di attirare e conservare un'amministrazione di alta professionalità e geograficamente equilibrata.

97. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà *61 629 milioni di EUR*:

RUBRICA 5 - AMMINISTRAZIONE (milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8 218	8 385	8 589	8 807	9 007	9 206	9 417

98. Nell'ambito di tale massimale, la spesa amministrativa delle istituzioni, escluse le pensioni e le Scuole europee, non supererà *49 798 milioni di EUR* a titolo dei sottomassimali in appresso.

Sottomassimale spesa amministrativa (escluse pensioni e Scuole europee) (milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 649	6 791	6 955	7 110	7 278	7 425	7 590

99. Tali massimali includono gli effetti dei seguenti risparmi:

- riduzione del 5% del personale di tutte le istituzioni, organi, agenzie dell'UE e rispettive amministrazioni per il periodo 2013-2017. Tale riduzione sarà compensata da un aumento dell'orario di lavoro per il personale senza adeguamento delle retribuzioni;
- riduzioni delle spese non connesse al personale, ulteriori riforme dello statuto e altre misure amministrative interne;
- nell'ambito della riforma dello statuto, l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni di tutto il personale mediante l'apposito metodo sarà sospeso per due anni;
- i risparmi di cui sopra saranno equamente ripartiti tra tutte le istituzioni e gli altri organi secondo un criterio di ripartizione e questo principio sarà reso obbligatorio mediante l'inserimento nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria. Si attende che ogni istituzione, organo o agenzia presenti stime delle spese nella procedura di bilancio annuale coerenti con gli orientamenti summenzionati. Anche l'evoluzione della spesa per le pensioni sarà affrontata nell'ambito della riforma dello statuto. Nell'ambito della riforma dello statuto sarà reintrodotta il nuovo prelievo di solidarietà ad un livello pari al 6% nel quadro della riforma del metodo di adeguamento salariale. Queste misure avranno un impatto significativo sul costo delle pensioni a medio e lungo termine.

100. I massimali sovraindicati stabiliscono il quadro per il processo di codecisione che deciderà l'attuazione concreta di queste e delle altre misure proposte dalla Commissione (quali restrizioni sui prepensionamenti, l'innalzamento dell'età pensionabile, nonché il metodo di fissazione degli adeguamenti annuali).

QUESTIONI ORIZZONTALI - STRUMENTI NON INCLUSI NEL QFP E FLESSIBILITA'

101. Il QFP includerà di norma tutte le voci per cui è previsto un finanziamento dell'UE, come mezzo per garantire trasparenza e un'adeguata disciplina di bilancio. Tuttavia, date le loro specificità, lo strumento di flessibilità, il Fondo di solidarietà, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva per gli aiuti d'urgenza e il Fondo europeo di sviluppo saranno esclusi dal QFP.
102. L'Unione deve essere in grado di rispondere a circostanze eccezionali, sia interne che esterne. Al tempo stesso, la necessità di flessibilità deve essere valutata in funzione dei principi della disciplina di bilancio e della trasparenza della spesa dell'UE, compreso il livello di spesa concordato. Pertanto nel QFP è inserito il seguente strumento di flessibilità: all'interno della rubrica 2 è creata una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo, destinata a fornire sostegno nelle situazioni di grave crisi che interessano la produzione agricola e la distribuzione di prodotti agricoli.
- Gli strumenti di flessibilità, per loro stessa natura, sono mobilitati solo in caso di necessità.
103. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il cui obiettivo è apportare un sostegno finanziario in caso di gravi catastrofi, continuerà ad essere finanziato al di fuori del QFP, con un importo massimo annuale pari a 500 milioni di EUR (prezzi 2011).
104. Lo strumento di flessibilità, il cui obiettivo è finanziare spese impreviste e chiaramente identificate, continuerà ad essere finanziato al di fuori del QFP, con un importo massimo annuale pari a 471 milioni di EUR (prezzi 2011).
105. La riserva per gli aiuti d'urgenza, il cui obiettivo è assicurare la capacità di rispondere rapidamente alle esigenze di aiuto specifiche e non prevedibili dei paesi terzi (interventi umanitari, gestione civile delle crisi e protezione, pressioni migratorie), continuerà ad essere finanziata al di fuori del QFP, con un importo massimo annuale pari a 280 milioni di EUR (prezzi 2011).

106. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione continuerà ad essere finanziato al di fuori del QFP, con un importo massimo annuale pari a 150 milioni di EUR (prezzi 2011).
107. È costituito, al di fuori dei massimali del quadro finanziario per il periodo 2014-2020, un margine per imprevisti pari al massimo allo 0,03% del reddito nazionale lordo dell'Unione, come strumento di ultima istanza per rispondere a circostanze impreviste. La decisione di mobilitare il margine per imprevisti è presa di comune accordo dai due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP ed è coerente con il massimale delle risorse proprie. Gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del quadro finanziario per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri. Gli importi detratti non sono mobilitati nel contesto del quadro finanziario. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento in esso contenuti per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri.
108. L'aiuto dell'UE a favore dei paesi ACP è stato tradizionalmente finanziato, per ragioni storiche e giuridiche, al di fuori del bilancio dell'UE. Nelle attuali circostanze, con la scadenza dell'accordo di Cotonou prevista per il 2020, il FES rimarrà al di fuori del QFP 2014-2020. Va osservato che la Commissione intende proporre l'iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021. L'importo totale disponibile per il FES sarà pari a 26 984 milioni di EUR. Il criterio di contribuzione per l'11° FES è contenuto nell'allegato 2.
109. Sarà applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile al fine di ottemperare all'articolo 323 del TFUE per consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi. Ciò farà parte del mandato in base al quale la presidenza porterà avanti le discussioni con il Parlamento europeo in linea con il punto 11.

Miglioramento e intensificazione del coinvolgimento della BEI

110. La BEI sostiene già in maniera considerevole la crescita, ad es. mediante concessione di prestiti agli Stati membri che altrimenti non potrebbero fornire cofinanziamenti per i fondi strutturali e tramite attuazione di strumenti finanziari congiunti. Il coinvolgimento della BEI dovrebbe essere rafforzato nei seguenti modi:
- a) avvalendosi delle consulenze della BEI nelle fasi iniziali dei progetti cofinanziati dall'UE e dalla BEI;
 - b) garantendo che la BEI sia informata riguardo ai progetti che ricevono il sostegno dell'UE;
 - c) coinvolgendo la BEI nella valutazione ex ante dei grandi progetti, compreso attraverso la JASPERS;
 - d) coinvolgendo la BEI, ove opportuno, nelle attività connesse all'assistenza tecnica.

PARTE II: ENTRATE

111. Il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità. L'importo totale delle risorse proprie attribuite al bilancio dell'Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l'1,23% della somma degli RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale degli stanziamenti per gli impegni iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,29% della somma degli RNL di tutti gli Stati membri. È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti per garantirne la compatibilità.
112. Il nuovo sistema delle risorse proprie dell'Unione europea entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica della sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. Tutti i suoi elementi si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2014.

Risorse proprie tradizionali

113. Il sistema di riscossione delle risorse proprie tradizionali resterà invariato. Tuttavia, dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20% degli importi da essi riscossi.

Risorsa propria basata sull'IVA

114. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione concernente una nuova risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) al fine di renderla quanto più semplice e trasparente possibile, rafforzare il nesso con la politica UE in materia di IVA e le effettive entrate dell'IVA e garantire parità di trattamento ai contribuenti di tutti gli Stati membri. La nuova risorsa propria basata sull'IVA potrebbe sostituire l'attuale risorsa propria basata sull'IVA.

Risorsa propria basata sull'ITF

115. Il 22 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie. Si invitano gli Stati membri partecipanti ad esaminare la possibilità che essa possa servire da base per una nuova risorsa propria del bilancio UE. Ciò non inciderebbe sugli Stati membri non partecipanti né sul calcolo della correzione a favore del Regno Unito.

Risorsa propria basata sull'RNL

116. Il metodo consistente nell'applicare un'aliquota uniforme per determinare i contributi degli Stati membri all'attuale risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) resterà invariato, fatti salvi i punti 115 e 118.

Regolamento d'esecuzione

117. Sulla base dell'articolo 311, quarto comma del TFUE, sarà adottato un regolamento del Consiglio recante misure di esecuzione.

Correzioni

118. Gli attuali meccanismi di correzione per il Regno Unito continueranno ad applicarsi.

Limitatamente al periodo 2014-2020:

- l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è fissata allo 0,15%;
- la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia beneficeranno di riduzioni lorde del proprio contributo RNL annuo pari rispettivamente a 130 milioni, 695 milioni e 185 milioni di EUR. L'Austria beneficerà di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 30 milioni di EUR nel 2014 a 20 milioni di EUR nel 2015 e a 10 milioni di EUR nel 2016.

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK (EU-28)

(EUR million - 2011 prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2014-2020
1. Smart and Inclusive Growth	60.283	61.725	62.771	64.238	65.528	67.214	69.004	450.763
1a: Competitiveness for growth and jobs	15.605	16.321	16.726	17.693	18.490	19.700	21.079	125.614
1b: Economic, social and territorial cohesion	44.678	45.404	46.045	46.545	47.038	47.514	47.925	325.149
2. Sustainable Growth: Natural Resources	55.883	55.060	54.261	53.448	52.466	51.503	50.558	373.179
of which: Market related expenditure and direct payments	41.585	40.989	40.421	39.837	39.079	38.335	37.605	277.851
3. Security and citizenship	2.053	2.075	2.154	2.232	2.312	2.391	2.469	15.686
4. Global Europe	7.854	8.083	8.281	8.375	8.553	8.764	8.794	58.704
5. Administration	8.218	8.385	8.589	8.807	9.007	9.206	9.417	61.629
of which: Administrative expenditure of the institutions	6.649	6.791	6.955	7.110	7.278	7.425	7.590	49.798
6. Compensations	27	0	0	0	0	0	0	27
TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS	134.318	135.328	136.056	137.100	137.866	139.078	140.242	959.988
as a percentage of GNI	1,03%	1,02%	1,00%	1,00%	0,99%	0,98%	0,98%	1,00%
TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS	128.030	131.095	131.046	126.777	129.778	130.893	130.781	908.400
as a percentage of GNI	0,98%	0,98%	0,97%	0,92%	0,93%	0,93%	0,91%	0,95%
OUTSIDE THE MFF	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2014-2020
Emergency Aid Reserve	280	280	280	280	280	280	280	1.960
European Globalisation Fund	150	150	150	150	150	150	150	1.050
Solidarity Fund	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Flexibility instrument	471	471	471	471	471	471	471	3.300
EDF	2.952	3.868	3.911	3.963	4.024	4.094	4.174	26.984
TOTAL OUTSIDE THE MFF	4.353	5.269	5.312	5.364	5.425	5.495	5.575	36.794
as a percentage of GNI	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
TOTAL MFF + OUTSIDE MFF	138.671	140.597	141.368	142.464	143.291	144.573	145.817	996.782
as a percentage of GNI	1,06%	1,06%	1,04%	1,04%	1,03%	1,02%	1,02%	1,04%

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK (EU-28)

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2014-2020
1. Smart and Inclusive Growth	63.972	66.812	69.304	72.342	75.270	78.751	82.466	508.918
1a: Competitiveness for growth and jobs	16.457	17.553	18.345	19.794	21.095	22.927	25.026	141.197
1b: Economic, social and territorial cohesion	47.434	49.171	50.864	52.447	54.065	55.707	57.316	367.005
2. Sustainable Growth: Natural Resources	59.304	59.598	59.908	60.191	60.267	60.344	60.422	420.035
of which: Market related expenditure and direct payments	44.130	44.368	44.628	44.863	44.889	44.916	44.942	312.737
3. Security and citizenship	2.179	2.246	2.378	2.514	2.655	2.801	2.950	17.723
4. Global Europe	8.335	8.750	9.142	9.432	9.824	10.269	10.509	66.261
5. Administration	8.721	9.076	9.483	9.919	10.346	10.787	11.254	69.585
of which: Administrative expenditure of the institutions	7.056	7.350	7.678	8.008	8.360	8.700	9.071	56.224
6. Compensations	29	0	0	0	0	0	0	29
TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS	142.539	146.482	150.215	154.398	158.363	162.952	167.602	1.082.551
as a percentage of GNI	1,03%	1,02%	1,00%	1,00%	0,99%	0,98%	0,98%	1,00%
TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS	135.866	141.901	144.685	142.771	149.074	153.362	156.295	1.023.956
as a percentage of GNI	0,98%	0,98%	0,97%	0,92%	0,93%	0,93%	0,91%	0,95%
OUTSIDE THE MFF	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2014-2020
Emergency Aid Reserve	297	303	309	315	322	328	335	2.209
European Globalisation Fund	159	162	166	169	172	176	179	1.184
Solidarity Fund	531	541	552	563	574	586	598	3.945
Flexibility instrument	500	510	520	531	542	552	563	3.719
EDF	3.132	4.187	4.318	4.463	4.622	4.796	4.988	30.505
TOTAL OUTSIDE THE MFF	4.752	5.839	6.003	6.182	6.375	6.585	6.812	42.548
as a percentage of GNI	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
TOTAL MFF + OUTSIDE MFF	147.291	152.321	156.219	160.580	164.738	169.537	174.414	1.125.099
as a percentage of GNI	1,06%	1,06%	1,04%	1,04%	1,03%	1,02%	1,02%	1,04%

Criterio di contribuzione per l'11° Fondo europeo di sviluppo

	Criterio di contribuzione per l'11° FES
BE	3,25%
BG	0,22%
CZ	0,80%
DK	1,98%
DE	20,58%
EE	0,09%
IE	0,94%
EL	1,51%
ES	7,93%
FR	17,81%
IT	12,53%
CY	0,11%
LV	0,12%
LT	0,18%
LU	0,26%
HU	0,61%
MT	0,04%
NL	4,78%
AT	2,40%
PL	2,01%
PT	1,20%
RO	0,72%
SI	0,22%
SK	0,38%
FI	1,51%
SE	2,94%
UK	14,68%
HR	0,23%